

D I V I S I O N E

Con la presente scrittura privata da valere per ogni effetto di legge e che rimarrà depositata negli atti del Notaio autenticante le firme, i sottoscritti:

omissis

omissis

PREMESSO

- che le signore

[REDACTED] sono comproprietarie in ragione di un quarto (1/4) ciascuna del seguente immobile sito in Comune di MONTALTO DI CASTRO ad esse pervenuto per acquisto dal signor Caciola Dante con atto a rogito Notaio Gilberto Colalelli di Roma in data 21 giugno 1985, repertorio n. 83622/15960, registrato a Roma il 1° luglio 1985 al n.24601 Serie 1B e trascritto a Civitavecchia il 5 agosto detti al numero 3174 di formalità, e precisamente:

- appezzamento di terreno agricolo, con sovrastanti due fabbricati rurali ed annessi agricoli, sito in località "Campo Scala" al N.C.T. del Comune di Montalto di Castro distinto al foglio 20, particella 66 della superficie di mq. 109.360 ;

- che esse condividenti intendono addivenire alla amichevole divisione dell'immobile suddescritto.

TANTO PREMESSO

si da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto appresso:

ARTICOLO 1

Le signore [REDACTED]

[REDACTED] con il consenso, per quanto
possa occorrere, dei rispettivi coniugi [REDACTED]

[REDACTED] allo scopo
di addivenire alla amichevole divisione dell'immobile de-
scritto in premessa sito in Comune di MONTALTO DI CASTRO e da
esse posseduto in comunione, si fanno le seguenti reciproche
attribuzioni:

A)- alla Signora [REDACTED] che a tacitazione dei
diritti di comproprietà indivisa ad essa spettanti sulla pro-
prietà comune, pari ad 1/4 accetta è dalle altre condividen-
ti assegnato ed attribuito quanto appresso e precisamente:

- porzione del terreno agricolo sito in località "Campo Sca-
la" avente una superficie catastale complessiva di metri qua-
drati ventiseimilacinquecentonovantasei (mq. 26.596), confi-
nante con strada, porzione assegnanda a [REDACTED]

porzione assegnanda a [REDACTED] e porzione assegnanda

a [REDACTED] salvo se altri; al N.C.T. del Comune di
Montalto di Castro distinto al foglio 20, particella:

- 143 (ex 66/c) ha.2.65.96 R.D.L. 385.642 R.A.L. 132.980;

giusta frazionamento redatto sull'estratto di mappa n. 82916
dell'anno 1993 N. Protocollo Tipo 2490 approvato dall'U.T.E.
di Viterbo in data 21 luglio 1993 che, previa ispezione e
sottoscrizione dei Componenti e di me Notaio, al presente at-
to si allega sotto la lettera "A";

B)- alla Signora [REDACTED] che a tacitazione dei diritti di comproprietà indivisa ad essa spettanti sulla proprietà comune, pari ad 1/4 accetta è dalle altre Condividenti assegnato ed attribuito quanto appresso, e precisamente:

- porzione dell'appezzamento di terreno agricolo sito in località "Campo Scala", avente una superficie catastale complessiva di metri quadrati ventiseimilacinquecentonovantasei (mq. 26.596), confinante con porzione assegnanda a [REDACTED]

[REDACTED], porzione assegnata a [REDACTED], proprietà [REDACTED] salvo altri, al N.C.T. del Comune di Montalto di Castro distinto al foglio 20, particella:

- 144 (ex 66/d) ha.2.65.96 R.D.L. 385.642 R.A.L. 132.980;

giusta frazionamento sopra citato ed allegato al presente atto sotto la lettera "A";

C)- alla Signora [REDACTED] che a tacitazione dei diritti di comproprietà indivisa ad essa spettanti sulla proprietà comune, pari ad 1/4 accetta è dalle altre condividenti assegnato ed attribuito quanto appresso, e precisamente:

-porzione dell'appezzamento di terreno agricolo, con sovrastanti due fabbricati rurali ed annessi agricoli, sito in località "Campo Scala", avente una superficie catastale complessiva di metri quadrati ventinovemilacinquecentonovantasette (mq. 29.597), confinante con porzione assegnata a [REDACTED]

[REDACTED] porzione assegnanda a [REDACTED] strada, salvo se altri; al N.C.T. del Comune di Montalto di

Castro distinto al foglio 20, particella:

- 142 (ex 66/b) ha. 2.95.97 R.D.L. 429.157 R.A.L. 147.985;

giusta frazionamento sopra citato ed allegato al presente atto sotto la lettera "A";

D) - alla Signora [REDACTED] che a tacitazione dei diritti di comproprietà indivisa ad essa spettanti sulla proprietà comune, pari ad 1/4 accettata è dalle altre condividenti assegnato ed attribuito quanto appresso, e precisamente:

- restante porzione dell'appezzamento di terreno agricolo sito in località "Campo Scala", avente una superficie catastale complessiva di metri quadrati ventiseimilacinquecentosettantuno (mq. 26.571), con sovrastante pozzo, confinante con porzione assegnata a [REDACTED] porzione assegnata a [REDACTED], porzione assegnata a [REDACTED]

salvo se altri; al N.C.T. del Comune di Montalto di Castro distinto al foglio 20, particella:

- 141 (ex 66/a) ha. 2.65.71 R.D.L. 385.279 R.A.L. 132.855;

giusta frazionamento sopra citato ed allegato al presente atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 2

La divisione è fatta ed accettata con tutti gli effetti e con immissione in possesso da oggi, con tutti, di quanto assegnato, gli accessori e pertinenze, azioni e ragioni, usi e servitù attive e passive, il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui quanto in oggetto trovasi, come dalle Parti

condividenti si possiede e si ha diritto di possedere in forza dei titoli citati in premessa.

ARTICOLO 3

Le Condividenti dichiarano e garantiscono:

- che il terreno oggetto del presente atto ha tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Sindaco del Comune di Montalto di Castro in data 19 ottobre 1993 che al presente atto si allega sotto la lettera "B" e che, fino ad oggi, non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono tale terreno;

- che non è stata fino ad oggi trascritta nei Registri Immobiliari alcuna ordinanza sindacale accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata.

Le Signore [REDACTED]

[REDACTED], ammonite dal Notaio autenticante le firme circa le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestano:

- ai sensi dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 che un fabbricato rurale e gli annessi agricoli nonché il pozzo sono stati costruiti anteriormente al 1° settembre 1967;

- che l'altro fabbricato rurale è stato realizzato in base a regolare concessione edilizia n. 13 del 22 luglio 1983 e suc-

cessiva concessione n. 98/1 del 30 luglio 1983;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 13-ter della legge 26 giugno 1990, n. 165 che detti fabbricati rurali ed annessi agricoli non sono stati inseriti nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale sono scaduti i termini di presentazione in quanto rientranti nella fattispecie di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986.

ARTICOLO 4

Le condividenti si rilasciano reciproche garanzie di proprietà e libertà di quanto in oggetto da vincoli di qualsiasi specie, privilegi anche fiscali, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione dell'atto d'obbligo e vincolo edilizio a favore del Comune di Montalto di Castro a rogito Notaio Emidio Terra-Abrami del 9 luglio 1983, trascritto a Civitavecchia il 23 luglio 1983 al n. 4144 di formalità, volendo in caso contrario essere tenuti per l'evizione come per legge.

ARTICOLO 5

Con la firma del presente atto, senza necessità di ulteriori formalità, passano a rispettivo profitto e carico dei Condividenti le rendite e gli oneri di quanto a ciascuno assegnato ed attribuito, con ampio e reciproco discarico per il passato stato di comunione, avendo provveduto ai conteggi di dare e avere.

ARTICOLO 6

Ai fini fiscali le Condividenti dichiarano:

- che il valore complessivo degli immobili oggetto della presente divisione è di lire quattrocentomilioni (lire 400.000.000),

- che il valore della quota assegnata alla signora [REDACTED] [REDACTED] pari a lire centomilioni (lire 100.000.000);

- che il valore della quota assegnata alla signora [REDACTED] [REDACTED] è pari a lire centomilioni (lire 100.000.000);

- che il valore della quota assegnata alla signora [REDACTED] [REDACTED] è pari a lire centomilioni (lire 100.000.000)

- che il valore della quota assegnata alla signora [REDACTED] [REDACTED] è pari a lire centomilioni (lire 100.000.000)

e che corrispondendo le quote di fatto attribuite a ciascuna dividente alle quote di diritto a ciascuna di esse spettanti non si è fatto luogo a conguagli o differenze in danaro e ciascuna parte dividente si ritiene ed è pienamente tacitata e soddisfatta.

Si rinuncia all'ipoteca legale con esonero per il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 7

Ai sensi e per gli effetti della legge 19 maggio 1975, n.151, le condividenti dichiarano di essere coniugate in regime di comunione legale dei beni ma di aver diviso beni personali come confermano i rispettivi coniugi signori [REDACTED]

[REDACTED] i
quali hanno prestato comunque il loro consenso, per quanto
possa occorrere, alla presente divisione.

ARTICOLO 8

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dei
condividenti in parti uguali.

Canino 14 dicembre 1993

F.to:

"
"
"
"
"
"
"
"

REPERTORIO N. 9.269

RACCOLTA N. 3.812

AUTENTICA DI FIRME

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno quattordici del
mese di dicembre.

In Canino, nel mio studio in Via Marcoaldi n. 14, senza l'as-
sistenza dei testimoni per avervi le Parti, tra loro d'accor-
do e con mio consenso, rinunciato

c e r t i f i c o

io sottoscritto Dottor FABRIZIO FORTINI, Notaio in Canino, i-
scritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Viterbo, che i

Signori:

omissis

della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno sottoscritto la scrittura privata che precede, in calce ed a margine dei fogli intermedi, in mia presenza e vista.

Attesto altresì io Notaio che le signore [REDACTED]

[REDACTED], da
me previamente ammonite sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dichiarano:

- ai sensi dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 che un fabbricato rurale e gli annessi agricoli nonché il pozzo sono stati costruiti anteriormente al 1° settembre 1967;

- che l'altro fabbricato rurale è stato realizzato in base a regolare concessione edilizia n. 13 del 22 luglio 1983 e successiva concessione n. 98/1 del 30 luglio 1983;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 13-ter della legge 26 giugno 1990, n. 165 che detti fabbricati rurali ed annessi agricoli non sono stati inseriti nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale sono scaduti i termini di presentazione in quanto rientranti nella fattispecie di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986.

F.to: Fabrizio Fortini notaio